

I genitori devono essere affidabili, non perfetti.
I figli devono essere felici e non farci felici.

Madre Teresa di Calcutta

AFFIDAMENTO DEL MINORE



ADOZIONE



LEGGE 4 maggio 1983 n. 184

titolo originale

«*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*»
modificato nel marzo 2001 in

DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA



TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1:

1. Il minore ha **diritto** di crescere ed essere educato nell'ambito della **propria famiglia**.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.



3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, **sostengono**, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, **i nuclei familiari a rischio**, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.



4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

**TITOLO 1 BIS
DELL'AFFIDAMENTO
DEL MINORE**

**TITOLO 2
DELL'ADOZIONE**



TITOLO 1 BIS

DELL’AFFIDAMENTO DEL MINORE

Articolo 2:

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell’art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.



TITOLO 2 DELL'ADOZIONE

Articolo 8:

Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia stata accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.



Presupposti per la loro applicazione:

AFFIDAMENTO

- il minore è *privo di un ambiente familiare idoneo*
- provvedimento TEMPORANEO

ADOZIONE

- il minore si trova in situazione di abbandono in quanto *privo di assistenza morale e materiale*
- provvedimento DEFINITIVO



Chi può accoglierli:

AFFIDAMENTO

- *famiglie*, preferibilmente con figli
- *persone singole*

SOLO SE QUESTI DUE CONTESTI
NON SONO DISPONIBILI:

- *comunità* di tipo familiare
- *istituto di assistenza* pubblico o privato

ADOZIONE

- *coniugi* uniti in matrimonio da almeno 3 anni, dichiarati idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori.
La differenza d'età tra adottato ed adottante deve essere compresa tra i 18 ed i 45 anni d'età, salvo eccezioni.

FANNO ECCEZIONE LE ADOZIONI
IN CASI PARTICOLARI



Chi lo dispone (1/2):


AFFIDAMENTO

- Il **servizio sociale locale**, *previo consenso* manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore.
Non può durare più di due anni ed è reso esecutivo dal giudice tutelare che, se lo ritiene necessario, può richiedere al tribunale per i minorenni l'assunzione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
- Il **tribunale per i minorenni** se l'affidamento del minore è ritenuto necessario nell'interesse del minore e *manca l'assenso* dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore.



Chi lo dispone (2/2):

AFFIDAMENTO



ADOZIONE

- Il **tribunale per i minorenni** dopo aver dichiarato lo stato di adottabilità del minore ed aver individuato una coppia idonea tra quelle che hanno depositato la disponibilità all'adozione, previo buon esito del periodo di affido preadottivo.



Poteri di chi li accoglie:

AFFIDAMENTO

L'affidatario esercita ordinari poteri connessi con la potestà genitoriale sia per l'istituzione scolastica che nella relazione del minore con le autorità sanitarie.

Ove nominato un *tutore*, l'affidatario tiene conto di quanto da lui indicato e prescritto dall'autorità affidante.

ADOZIONE

Durante il periodo dell'affido pre-adoattivo la coppia esercita ordinari poteri connessi con la potestà genitoriale sia per l'istituzione scolastica che nella relazione del minore con le autorità sanitarie. Dopo la sentenza che decreta l'adozione i genitori esercitano tutti i diritti che spettano ai genitori (*responsabilità genitoriale piena*).



Modalità di applicazione (1/4):

AFFIDAMENTO

Nel provvedimento di applicazione dell'affido devono essere indicate specificatamente le *motivazioni* di esso, i *tempi* e i modi dell'esercizio dei *poteri riconosciuti all'affidatario* e le *modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore*.

Deve essere altresì *indicato il servizio sociale locale* cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza nonché la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare ed il tribunale per i minorenni a seconda di chi abbia emesso il provvedimento di applicazione.



Modalità di applicazione (2/4):

AFFIDAMENTO


Nel provvedimento deve essere indicata *la presumibile durata dell'affidamento* che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine che lo ha determinato ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Qualora durante un prolungato periodo dell'affidamento il minore venga dichiarato adottabile e sussistono tutti i presupposti per riconoscere l'adozione alla famiglia affidataria che ne chiede l'adozione, il tribunale dei minori, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei *legami affettivi significativi* che si sono creati e del *rapporto stabile e duraturo* consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.



Modalità di applicazione (3/4):

AFFIDAMENTO



ADOZIONE

Il tribunale dei minorenni decreta l'adottabilità del minore.

Inizia la ricerca di una coppia idonea tra quelle che hanno depositato la disponibilità all'adozione.



Genitori si diventa

Modalità di applicazione (4/4):

AFFIDAMENTO

Qualora il minore rientri nella famiglia d'origine o sia dato in affido ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se risponde all'interesse del minore, la *continuità delle positive relazioni sociali e affettive* consolidate durante l'affidamento.

ADOZIONE

Se risponde all'interesse del minore, il tribunale dei minori può chiedere ai genitori adottivi la garanzia della *continuità delle positive relazioni sociali e affettive* consolidate durante l'affidamento.



Rapporti con la famiglia d'origine:

AFFIDAMENTO

- *Sono mantenuti i legami* con la famiglia d'origine anche se le visite possono essere regolamentate.
- Il minore mantiene il proprio cognome e la propria residenza.

ADOZIONE

- *Cessa definitivamente ogni rapporto* tra la famiglia d'origine e il minore.
- Il minore assume lo stato di *figlio legittimo degli adottanti*, prende il loro cognome e stabilisce pieni rapporti di parentela con tutti i congiunti degli adottanti.



TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Articolo 70:

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono punibili ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da 258 euro a 1.291 euro.

